NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 83 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 20 maggio 2025, deposito del 20 giugno 2025
comunicato stampa del 20 giugno 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 128 del 2023

parole chiave:
LESIONI PERMANENTI – PROPORZIONALITÀ DELLA PENA – LIEVE ENTITÀ – LIMITI EDITTALI

disposizione impugnata:
- art. 583-*quinquies* Codice penale

disposizioni parametro:
- artt. 3 e 27 della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale, adita dai GUP di Taranto, Bergamo e Catania, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale (introdotto dal **c.d. "codice rosso"),** che punisce il **reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**.
I giudici *a quibus*, nelle loro ordinanze di rimessione, ritenevano la cornice edittale, da otto a quattordici anni di reclusione, introdotta con l'intervento legislativo del 2019, **irragionevole e sproporzionata** sia perché non distingue tra lo sfregio permanente e la deformazione del viso, che pure sono lesioni di diversa gravità, sia perché sarebbe eccessiva rispetto ad altri fatti-reato di non minore incidenza personale e tuttavia sanzionati con pene inferiori (come le lesioni gravissime e la mutilazione degli organi genitali femminili). I GUP lamentano inoltre che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, essendo fissa e automatica, non consenta alcuna graduazione applicativa, costituzionalmente necessaria. La pena sarebbe pertanto percepita come **ingiusta** dal condannato, ed **incapace di assolvere a una funzione rieducativa**.
La Corte Costituzionale ha ritenuto **fondate** le doglianze dei rimettenti, in quanto attinenti alla rigidità dell'inasprimento sanzionatorio, neppure modulabile tramite bilanciamento, come invece era possibile per lo sfregio e la deformazione nell'anteriore regime circostanziale.

ISSN 2279-7238

Il **primo comma** è stato quindi ritenuto **illegittimo nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena se il fatto risulta di lieve entità, a causa di natura, modalità o tenuità del danno o del pericolo**. Secondo il giudice delle leggi, poiché il reato in questione è passibile di essere integrato anche con condotte connotate da una minore e/o occasionale aggressività, i limiti edittali previsti dal legislatore determinano il **rischio di una pena in concreto eccessivamente rigida,** nei fatti non idonea a punire in modo proporzionato e ragionevole il ventaglio di condotte ad essa sussumibili.
Richiamando la propria giurisprudenza sulla necessità di consentire al giudice una "**valvola di sicurezza**" per moderare i limiti edittali delle pene per fatti di minore entità, la Corte ha statuito che la mancata previsione di attenuanti generiche **violi i principi di proporzionalità, individualizzazione e finalità rieducativa della pena** previsti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione. Infatti, di fronte a un minimo edittale molto elevato e di una gamma multiforme di condotte punibili, la mancata previsione di un'attenuante comune per i fatti di lieve entità determina il rischio di irrogazione di una pena eccessiva in concreto, quindi insensibile al giudizio sulla personalità del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione.
Il **secondo comma** è stato ritenuto **illegittimo nella parte in cui stabilisce l'interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio di tutela, curatela e amministrazione di sostegno come pena accessoria**, anziché prevedere che tale interdizione sia applicabile **a discrezione del giudice**, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni. Secondo la Corte, infatti, è ingiustificato e sproporzionato che pene accessorie, dall'applicazione automatica e per un tempo indefinito, siano applicate anche a condotte di più lieve entità.

Eleonora Oppo